



COMUNE DI NEMBRO

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI

I L S I N D A C O

Visto l'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di assise, sostituito dall'art. 3 della legge 5 maggio 1952, n. 405;

I N V I T A

tutti i cittadini, residenti nel territorio del Comune, non iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12 della legge stessa, a presentare domanda per l'iscrizione negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise d'Appello.

Le domande, indirizzate al Sindaco, potranno essere compilate su appositi moduli in distribuzione presso l'Ufficio Servizi Demografici del Comune e dovranno pervenire allo stesso Ufficio corredate da copia del titolo di studio entro e non oltre il 31 luglio 2025.

Dalla residenza municipale, lì 03 MARZO 2025

IL SINDACO
RAVASIO GIANFRANCO

Estratto della legge 10 aprile 1951, n. 287

Art. 9 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise

I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello

I giudici popolari delle Corti di Assise e di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall'art. precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 12 - Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare.

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine a congregazione.